

Dal 26 Gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove norme per la formazione dei lavoratori contenute nell'accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, pubblicato sulla G.U., n. 8 del 11 Gennaio 2012.

L'accordo determina, dal 26 Gennaio in poi, i contenuti e la durata dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08. L'accordo non riguarda la formazione specifica degli addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso ed emergenza, che restano definiti dai DM. 10 Marzo 1998 e 388/03.

L'accordo si applica a tutte le aziende ed enti di tutti i settori, pubblici e privati.

# **CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Aziende ed Enti vengono classificati su tre livelli di rischio: basso, medio e alto. La classificazione dettagliata dei settori è riportata nell'allegato I all'accordo.

In estrema sintesi, sono classificati a livello di rischio:

- A) Basso: commercio all'ingrosso e al dettaglio, attività artigianali, alberghi, ristoranti, attività amministrative, culturali e ricreative, servizi domestici.
- **B)** Medio: agricoltura, trasporti, magazzinaggio, servizi postali e di corriere, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione.
- C) Alto: attività estrattive, costruzioni, industria manifatturiera, industria chimica, produzione e distribuzione di energia, smaltimento rifiuti, sanità, assistenza sociale residenziale.

#### **GLI OBBLIGHI FORMATIVI**

Tutti i lavoratori, di qualsiasi settore, dovranno frequentare:

- A) un corso di formazione generale di 4 ore per tutti i settori
- B) un corso di formazione specifica di
  - o b1: 4 ore per i settori a rischio basso
  - o b2: 8 ore per i settori a rischio medio
  - o b3: 12 ore per i settori a rischio alto
- C) un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i settori. L'aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio.

### Formazione pregressa

Tutti i corsi specifici già conclusi e documentati alla data di entrata in vigore dell'accordo (26 gennaio 2012) Sono considerati validi. In questo caso la scadenza per l'aggiornamento fa fede la data di conclusione del corso di riferimento.

Sono considerati validi anche i corsi specifici formalmente approvati prima della entrata in vigore dell'accordo (26 gennaio 2012) purché conclusi entro il 26 Gennaio 2013.

### Formazione del personale già in servizio

Lavoratori già in servizio al 26 Gennaio 2012, che non abbiano effettuato in precedenza alcuna formazione specifica, devono completare gli obblighi formativi entro il 26 Luglio 2013 (18 mesi dalla entrata i vigore del decreto).

### La formazione del personale assunto dopo il 26 Gennaio 2012

Il personale di nuova assunzione deve completare gli obblighi formativi anteriormente alla assunzione o, ove ciò non sia possibile, in ogni caso entro 60 giorni dalla assunzione.

# Il ruolo della Praximedica

Al fine di consentire alle Aziende e agli Enti di adempiere agli obblighi formativi per tempo, la Praximedica organizza specifici corsi per consentire il completamento nei termini del percorso formativo per il personale già assunto e per quello di nuova assunzione.

Il limite di partecipazione per i corsi, fissato dalla norma, è di 35 partecipanti. Su richiesta delle Aziende, la Praximedica organizza anche corsi residenziali presso le Aziende stesse, e corsi in videoconferenza (Piattaforma Skype).

Per qualsiasi informazione, potete consultare il nostro sito web www.praximedica.it alla sezione corsi e convegni.

"Qui bene diagnosticat, bene sanat".